



n.22/2016 Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice designato GOT Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di  
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n.1375/2014 R.G.L.

**PROMOSSA DA**

**INNA KONDRATYEVA**, c.f. KNDNNI66Z59Z138K, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Guariso, R. Aria, BORSA FRANCESCA (c.f. BRSFNC73T56A515H), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 39/A 64100 TERAMO, come da procura a margine del ricorso;

**CONTRO**

**LICEO CLASSICO STATALE "G. LEOPARDI"**, c.f. 82002590444, in persona del dirigente scolastico p.t., e **MIUR** c.f. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA** (c.f. 80017850423), elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60100 ANCONA, giusta delega in atti;

Conclusioni delle parti: come in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 04/11/2014 la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale le Amministrazioni convenute al fine di far



accertare e dichiarare l'avvenuta discriminazione ex art.28 D.Lgs.n.150/2011 con condanna delle stesse alle conseguenze di legge.

Si costituiva in giudizio il MIUR e l'Istituto convenuto rilevando l'avvenuta cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di cui al ricorso, essendo nelle more del presente giudizio intervenuta normativa che avrebbe rimosso la condizione di discriminazione denunciata dalla ricorrente.

Nel corso della trattazione della causa, la ricorrente riconosceva la cessata materia del contendere ma solo con riferimento ad alcune delle domande di cui al ricorso mentre per le altre domande chiedeva l'accoglimento delle stesse con condanna delle amministrazioni convenute e vittoria di spese anche in base al principio della soccombenza virtuale.

All'udienza del 26/01/2016 la causa veniva decisa come da dispositivo letto al termine della Camera di Consiglio.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Infatti, come effettivamente evidenziato dalla ricorrente, a seguito delle argomentazioni di cui alla costituzione delle amministrazioni convenute, si determinava la cessata materia del contendere con riferimento alle domande di cui alle lettere a), b) e c) nonché parte della d) e la e) delle conclusioni del ricorso. Ciò in quanto il DM 223 del 16/04/2015 (che ha modificato il DM 353/14) ha rimosso la discriminazione consistente nella esclusione della ricorrente, in ragione della sua cittadinanza ucraina, dalle graduatorie di II fascia e nella collocazione in posizione subordinata (rispetto agli italiani) nelle graduatorie di III fascia.

Quanto alla domanda di rimozione della discriminazione mediante collocazione della ricorrente in III fascia a parità di condizione con gli italiani, questa è certamente fondata. Infatti, all'epoca del conseguimento del diploma di laurea da parte della ricorrente (01/07/89) l'attuale Ucraina era parte dell'Unione Sovietica e pertanto quando la ricorrente ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado la lingua ufficiale era il russo. Risulta quindi



rispettata la prescrizione di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del DM 353/14 che, per le cattedre di conversazione, prevede che il titolo di studio debba essere conseguito *"nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale"*.

Infine, meritevole di accoglimento risulta anche la richiesta di risarcimento danno non patrimoniale e quella di danno patrimoniale.

Infatti, con riferimento al danno non patrimoniale, si evidenzia come lo stesso trovi il suo fondamento nell'art.28 D.Lgs. n.150/2011: nel caso di specie la ricorrente si è vista esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalità, con ciò implicitamente affermando che detta nazionalità le impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente (art.98 Cost.). La responsabilità dell'Amministrazione in detta esclusione è ancora più grave ove si consideri che la norma di legge che prevede l'ammissione è stata adottata solo a seguito della procedura di infrazione della Commissione Europea. Ne consegue la cd. colpa d'apparato cioè la responsabilità dell'Amministrazione nel comportamento negligente (posto in essere in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione) che certamente dà luogo ad un adeguato ristoro. Tale ristoro dovrà essere proporzionale al danno subito ed avere anche una natura dissuasiva dato che *una sanzione meramente simbolica non può essere compatibile con un'attuazione corretta ed efficace delle direttive stesse"*.

Per quanto sopra, in via equitativa, si ritiene di valutare tale danno nella misura di €.2.000,00 (duemila euro).

Con riferimento, invece, al danno patrimoniale lo stesso viene valutato sempre in via equitativa nella misura di €.5.000,00 (cinquemila euro) avendo come parametro le retribuzioni attribuite all'insegnante che, in forza della posizione attribuita in graduatoria, ha potuto beneficiare di una nomina che sarebbe invece spettata alla ricorrente ove fosse stata effettivamente ammessa sin dall'inizio e ciò sia per il mancato inserimento in II fascia che per l'inserimento in III fascia.



Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, anche virtuale (con riguardo ai punti di domanda in cui viene dichiarata cessata la materia del contendere) e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) **dichiara** cessata la materia del contendere in riferimento alle domande di cui alle lettere a), b) e c) delle conclusioni del ricorso;
- b) **dichiara**, altresì, cessata la materia del contendere in riferimento alla domanda di cui alla lettera e) delle conclusioni del ricorso nonché in riferimento alla questione afferente la rimozione della discriminazione consistente nel mancato inserimento nella graduatoria di II fascia;
- c) **ordina** al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico Leopardi di san Benedetto del Tronto di ammettere ed inserire la ricorrente nella graduatoria di terza fascia collocandola a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari;
- d) **condanna** parte resistente al versamento in favore della ricorrente della somma complessiva, valutata in via equitativa, di €7.000,00, per i titoli specificati in motivazione;
- e) **condanna**, altresì, parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €2.200,00 oltre 15% per rimb.forf., IVA e CAP come per legge.

Ascoli Piceno, lì 26/01/2016

Il GOT

(Avv. Tiziana D'Ecclesia)

